

Allegato "C" all'atto N. 47891/33339 di repertorio del notaio
Giammatteo Rizzonelli

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

La "Fondazione ISTITUTO BREGOLI ETS" con sede legale in Pezzaze (BS) è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" - e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

L'acronimo ETS acquisirà piena efficacia, integrando automaticamente la denominazione, solo a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La denominazione "FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI" e l'acronimo corrispondente "ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico, con obbligo di utilizzare la denominazione completa di **"FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI ETS - Ente fondato nel 1847"**.

L'Ente trae origine dal testamento olografo del benemerito sig. Angelo Bregoli fu Antonio datato 08 gennaio 1847 e depositato il 10 ottobre 1849.

Il Fondatore Angelo Bregoli dispose l'utilizzo delle proprie sostanze mobili ed immobili destinandole ad un preciso progetto filantropico indirizzato su linee di attenta promozione culturale e sociale. Il progetto aveva tra i suoi obiettivi la costituzione di un "ospitale per i poveri di tutta la Parrocchia di Pezzaze" ed "una scuola di terza e quarta classe di lingua italiana".

L'Ente ha assunto la natura giuridico formale di "Fondazione" ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con personalità giuridica di cui alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 ed è risultata iscritta all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

La Fondazione ha sede legale in **Pezzaze (BS) in via Papa Paolo VI n. 1.**

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Pezzaze (BS).

Articolo 2 - DURATA - ESTINZIONE

La durata dell'Ente è **illimitata**.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 e ss. del Codice Civile.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio ed il fondo di funzionamento residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo

dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 in linea con gli scopi statutari, ad altri enti del Terzo Settore caratterizzati dal perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza, con priorità nell'ambito territoriale del Comune di Pezzaze e della Comunità Montana Valle Trompia, salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il personale sarà trasferito a detta altra organizzazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Detto Ente subentrerà alla Fondazione in ogni rapporto attivo e passivo.

Nel caso di estinzione, la Fondazione provvederà a:

a) portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;

b) liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un Liquidatore nella persona di un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale.

In apposita riunione il Consiglio di Amministrazione:

a) prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione presentatogli dal Liquidatore;

b) dispone la destinazione del Patrimonio e dei Fondi presenti (depurati delle passività ed incrementati delle attività conseguite).

Articolo 3 - SCOPO ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Ente non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà ed utilità sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Pezzaze (BS) e della Comunità Montana Valle Trompia, nonché della Regione Lombardia.

L'Ente fonda la propria attività in nome ed in conformità delle volontà testamentarie del Fondatore di cui all'art.1 e nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

In generale, la Fondazione ha lo scopo di tutelare la salute, di offrire un trattamento conforme alla dignità e alla libertà della persona umana nei confronti delle persone assistite, in un ambiente familiare sereno, sviluppando iniziative idonee atte ad evitare l'emarginazione e la solitudine dell'anziano, dell'infermo cronico e dell'inabile al lavoro.

Per l'attuazione di tale scopo la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

In particolare, l'Ente si propone:

a) di provvedere in regime residenziale, semiresidenziale, domiciliare, all'assistenza sanitaria, assistenziale, riabilitativa, educativa, psicologica, alberghiera materiale e religiosa degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano domicilio prevalentemente nel Comune di Pezzaze e nella Valle Trompia, e che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;

b) di provvedere alla fornitura delle prestazioni in regime residenziale attraverso ricovero temporaneo (ricoveri temporanei o di sollievo) o definitivo in struttura residenziale sia essa articolata in R.S.A. che in alloggi protetti. Sono possibili, previ accordi con le strutture sanitarie competenti, ricoveri di soggetti con particolari patologie oltre a quelle indicate alla precedente lettera a) per i quali l'Ente si impegna a provvedere alla predisposizione degli spazi, delle attrezzature e del personale necessari;

c) di provvedere alla fornitura di prestazioni semiresidenziali attraverso servizi quali il Centro Diurno Integrato o il Servizio di Assistenza Notturna;

d) di prestare attività di fisiokinesiterapia e riabilitazione, di sostegno, di assistenza socio-sanitaria e

di cura nell'igiene personale e lavanderia, eventualmente anche ai non ricoverati che accedano ai servizi della struttura; di erogare prestazioni di competenza anche a domicilio attraverso i propri operatori sanitari, assistenziali, educativi e di riabilitazione, nonché alla fornitura di pasti a domicilio agli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;

e) di promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili, nonché l'accettazione di liberalità inter vivos o mortis causa ed altre elargizioni; la rendita di detto patrimonio dovrà essere permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, formazione, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili al lavoro proficuo di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;

f) di promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità indicate alla precedente lettera e);

g) di concorrere, per quanto di propria competenza, alla definizione delle politiche sociali del Comune di Pezzaze ed alla loro realizzazione;

h) di collaborare con tutti gli enti e gli organismi di volontariato che operano in campo sociale alla costruzione di una rete integrata di servizi alla popolazione anziana.

Nel rispetto degli scopi originari, potranno essere ammessi anziani con particolare situazione di disagio economico a titolo gratuito. In tal caso, la valutazione delle condizioni di disagio dovrà essere fondata sulla base di un giudizio complesso, inteso ad individuare le categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio economico - familiare e di emarginazione sociale. A tal fine, l'Ente si avvarrà della collaborazione e della consulenza di esperti del settore, nonché del Servizio Sociale del Comune di competenza che potranno essere ammessi, ove ritenuto opportuno, a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione per rendere il loro parere.

Con riferimento ai settori di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), b), c), d), h), i) e q) del D.Lgs. n. 117/2017, l'Ente potrà eseguire attività, esemplificativamente:

a) organizzando, finanziando, curando e svolgendo:

- servizi di carattere innovativo o sperimentale nell'esclusivo ambito della solidarietà sociale, con

particolare riferimento ai servizi socio-sanitari non adeguatamente soddisfatti dagli interventi pubblici;

- progetti di ricerca scientifica e sperimentazione, propri o altrui, nel settore della prevenzione, della diagnostica, della terapia dei soggetti anziani portatori di patologie di qualsiasi tipo;

- attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano, con particolare attenzione alla condizione della terza età;

- attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi, cura delle patologie sociali e forme di emarginazione sociale;

- attività di ricerca scientifica nell'ambito del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari;

- attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato, o in fase di specializzazione;

- attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse;

b) svolgendo o coadiuvando ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa, fra cui esemplificativamente:

- * sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana, attraverso incontri con singoli cittadini, associazioni, gruppi di volontariato e utilizzando a tal fine tutti gli strumenti più idonei sia dal punto di vista informativo che formativo;

- * formazione di personale medico, sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, educativo e di personale dei servizi accessori, del volontariato, nonché dei familiari delle persone seguite, dei caregivers non professionali, per migliorare la qualità della cura e dell'assistenza alle persone anziane;

- * adozione di strumenti di promozione e divulgazione dei propri servizi che tengano conto della valorizzazione dei diritti dell'anziano e siano improntati a trasparenza nelle procedure, rispetto delle persone, possibilità di discussione e verifica sia da parte degli anziani che dei loro familiari;

- * centri di ricerca e studio;

- * centri di formazione, specializzazione, aggiornamento;

- * corsi a livello universitario e specialistico, teorici e pratici nel campo delle discipline che studiano le problematiche dell'anziano;

- * conferenze, convegni, tavole rotonde;

- * pubblicazioni scientifiche e divulgative;

- * assistenza allo studio per studenti universitari specializzandi nelle discipline che interessano lo studio

della persona anziana nel suo complesso;

* assistenza all'inizio dell'attività professionale per laureati specializzati nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;

c) operando in proprio e collaborando con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini Professionali, Ospedali, Cliniche Private, Case Farmaceutiche, Croce Rossa, Enti senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine;

d) ponendosi come punto di riferimento e di raccordo informativo/operativo/tutorio di quanti operano nel campo dello studio delle discipline che studiano l'anziano e ciò mediante, a titolo esemplificativo:

- * organizzazione di teleconferenze, teleconsulti;
- * organizzazione di interscambio informativo via internet;
- * redazione di pubblicazioni scientifiche;
- * redazione di rassegna delle pubblicazioni italiane ed estere;
- * promozione di iniziative legislative e amministrative;
- * informazioni occupazionali;
- * studio e discussione di casi clinici.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, come in precedenza specificato.

È fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, purché utili e/o necessarie a favorire il perseguimento delle predette finalità statutarie e purché determinate di volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Ente è privo di qualunque carattere politico, partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria, e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere.

Articolo 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

L'Ente attua i propri interventi utilizzando al meglio i propri mezzi, anche attraverso forme di convenzionamento con altri soggetti sia pubblici che privati aventi analoghe finalità. Interventi e programmi sia educativi che di solidarietà possono anche essere integrati tra loro e sono localizzati preferibilmente nel territorio di Regione Lombardia, con possibilità di estensione sul territorio nazionale.

Le attività istituzionali sono subordinate, sotto la responsabilità del Presidente o di un suo delegato alla

pianificazione, per ogni esercizio, in un programma annuale appositamente concordato al termine dell'esercizio precedente in conto dell'esercizio futuro, formato possibilmente da progetti specifici per singola attività o tipologia di attività.

Articolo 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili, immobili e titoli iscritti negli appositi registri degli inventari ordinati ed aggiornati attraverso un apposito sistema informatizzato per la gestione del patrimonio ed è utilizzato, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio verrà destinato solo ad attività di interesse generale e potrà essere alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini dell'Ente, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

L'Ente intende gestire con trasparenza il proprio patrimonio e consente a cittadini ed Istituzioni di conoscerne le modalità d'uso.

Le relative variazioni risultano registrate negli appositi registri degli inventari, che verranno periodicamente aggiornati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente derivanti dalle attività di cui all'art. 5 e 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 6 - MEZZI DI FINANZIAMENTO - FONDO DI FUNZIONAMENTO

Il fondo di funzionamento, distinto dal patrimonio dell'Ente, è costituito dall'importo attivo presente all'inizio di ogni esercizio e rivolto essenzialmente alla realizzazione del fine istituzionale e, quindi, spendibile a tale scopo.

La Fondazione trae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

a) rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione; ai benefattori la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda anche all'esterno la memoria. È inoltre, impegnata, nel rispetto della volontà degli stessi e

quando, nel mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria dal lascito elargito, a scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;

b) rette corrisposte dagli utenti privati che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;

c) rette corrisposte da Enti pubblici a titolo di copertura del costo dei servizi erogati dalla Fondazione;

d) contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi a vario titolo;

e) proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

f) elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;

g) ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente, anche se derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17;

h) ogni altro tipo di introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;

i) proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione destinare in ogni esercizio una percentuale del fondo di funzionamento dell'esercizio stesso ad attività sociali e filantropiche (borse di studio, premi o riconoscimenti a personalità benemerite, interventi assistenziali nei confronti di ricercatori e loro famiglie, ecc...).

Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi obbligatori della Fondazione:

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Consiglio di Amministrazione;

il Direttore Amministrativo;

il Responsabile Sanitario;

l'Organo di Controllo;

il Revisore Legale dei Conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore.

Articolo 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività;

b) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dalle

leggi, dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti;

c) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione;

d) esercita le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per i singoli affari;

e) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

f) intrattiene rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;

g) firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati;

h) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Ente e cura l'osservanza dello Statuto promuovendone la riforma ove si renda necessario;

i) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta dello stesso qualora trattasi di straordinaria amministrazione;

j) stipula convenzioni, accordi, contratti, transazioni, e qualsivoglia procedura finalizzata alla corretta gestione e buon andamento della Fondazione;

k) intrattiene i rapporti con Istituti di Credito e Risparmio con deposito di firma;

l) firma con il Direttore Amministrativo gli ordinativi di pagamento;

m) verifica lo stato dell'attivo circolante;

n) sorveglia la tenuta dei registri;

o) sovrintende alla corrispondenza dell'Ente;

p) presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il budget d'esercizio, il bilancio consuntivo ed il programma annuale;

q) sottopone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Amministrativo, del Responsabile Sanitario, dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale dei Conti, ed in generale dei Responsabili di servizi e di settore.

Il Presidente esercita i suoi poteri direttamente o per delega rilasciata al Vice Presidente o ai Consiglieri per singoli affari.

Articolo 9 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di legittimo impedimento, con gli stessi poteri.

Il Vice Presidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

La firma del Vice Presidente fa piena fede del legittimo impedimento del Presidente.

Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e rimangono in carica fino alla nomina dei successori, possono essere riconfermati più di una volta e senza interruzione.

La persona del Presidente non può ricoprire tale incarico oltre cinque mandati, sia consecutivi che non, mentre può continuare ad essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati con termini e modalità previsti nel regolamento, in ogni caso:

- la Fondazione provvede alla raccolta delle candidature delle persone aventi diritto all'esercizio dell'elettorato attivo e che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge;
- il Presidente provvede all'inoltro delle candidature al Consiglio Comunale del Comune di Pezzaze per le opportune consultazioni al fine di raccogliere pareri e suggerimenti;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono indicati così nominati:

risulta membro di diritto il Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Apollonio di Pezzaze, con facoltà di designare un proprio sostituto, purché persona di specchiata condotta, osservante i valori della religione cristiana cattolica e residente stabilmente nel Comune di Pezzaze;

n.2 membri con nomina del Consiglio Comunale del Comune di Pezzaze nella sua interezza, di cui uno di cognome Bregoli con origini pezzazesì e residente stabilmente nel Comune di Pezzaze; tale nomina, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/17 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pubblica Amministrazione;

n.2 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, di cui almeno uno scelto tra i propri componenti, al fine di garantire la continuità della gestione, e l'altro designato tra esperti e/o consulenti della materia socio-sanitaria, individuati anche tra persone che hanno ricoperto incarichi in passato presso la Fondazione. Qualora non ci fossero Consiglieri che si candidano per la nomina, la scelta verrà demandata al Consiglio di Amministrazione uscente tra i soggetti che hanno presentato la loro candidatura.

Il Consiglio Comunale dovrà far pervenire alla Fondazione i nominativi delle persone scelte; in difetto di scelta il Consiglio di Amministrazione uscente procederà alla nomina dei membri mancanti scegliendoli tra le candidature pervenute.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono in caso di mancata nomina del Presidente entro 45 (quarantacinque)

giorni dal loro insediamento.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto da cui proveniva la nomina.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei Consiglieri per qualsiasi motivo, ossia almeno 3 (tre) membri su 5 (cinque), l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento presieduta dal Consigliere più anziano, elegge al suo interno un Presidente.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione persone tra di loro legate da coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado, né possono farne parte gli amministratori comunali. Qualora un Consigliere, prima del termine dell'incarico, si candidi per le elezioni politico-amministrative, esso dovrà autosospendersi in attesa dell'esito elettorale.

Per la prima volta, il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedierà su convocazione del Presidente uscente e l'adunanza per l'elezione del Presidente sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Si cessa dalla carica:

- a) per scadenza del quinquennio;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio di Amministrazione, senza bisogno di motivazione;
- c) per decadenza, sostituzione o esclusione nei casi di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo eventualmente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni preventivamente concordate.

Non può assumere l'Ufficio, o ne decade, colui che abbia una lite in corso con l'Ente.

Articolo 11 - DECADENZA - SOSTITUZIONE - ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni dopo tre sedute nell'arco di un esercizio, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere promossa dal Direttore Amministrativo a cui è demandato il controllo della corretta applicazione delle norme statutarie.

In tal caso, come in quello di dimissione o di decesso, il Consiglio Comunale del Comune di Pezzaze per i membri di sua

competenza, ovvero il Consiglio di Amministrazione in carica per gli altri membri, procederanno alla surroga del Consigliere mancante.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione non hanno effetto fino a quando il Consiglio non ne abbia preso atto.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
2. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Ente;
3. l'aver subito condanne per reati finanziari, fallimentari e contro la persona, con possibilità di esclusione anche solo in caso di iscrizione nel registro degli indagati o di rinvio a giudizio in base alla natura dei reati contestati;
4. l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 Codice Civile.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il Presidente della Fondazione dovrà informare il Consiglio Comunale del Comune di Pezzaze affinché proceda alla surroga del Consigliere, se di sua nomina.

Art.12 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del budget d'esercizio e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto almeno da due dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore Legale dei Conti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto tramite posta elettronica ordinaria, PEC, raccomandata a.r. o altro mezzo che sia idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione, da recapitarsi agli aventi diritto con preavviso di tre giorni lavorativi dalla data di convocazione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salva rettifica per motivi contingenti.

In caso d'urgenza, tale termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata con le modalità di cui sopra, nonché anche verbalmente con successiva ratifica.

Al Consiglio di Amministrazione, costituito validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, Presidente compreso, spetta il potere di straordinaria amministrazione, e inoltre, di:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nominare e revocare la Direzione dell'Ente, sia amministrativa che sanitaria, fissandone il compenso, su proposta del Presidente;
- c) nominare e revocare l'Organo di Controllo e/o il Revisore

Legale dei Conti, fissandone il compenso, su proposta del Presidente;

d) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;

e) qualora richiesto, prendere atto delle assunzioni, cessazioni, sospensioni, provvedimenti disciplinari del personale dipendente così come presentati dal Presidente o dalla Direzione Amministrativa, ratificando gli eventuali licenziamenti;

f) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti di promozione sociale, e per coprire le spese operative;

g) deliberare in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla sostituzione e surroga dei membri nei casi previsti dal presente Statuto;

h) promuovere le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente;

i) approvare il budget d'esercizio ed il bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente Statuto;

j) deliberare in ordine alle nuove iniziative;

k) approvare eventuali regolamenti;

l) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;

m) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;

n) deliberare sull'autorizzazione ad agire e resistere in giudizio nell'interesse dell'Ente da parte del Presidente;

o) accantonare una percentuale degli avanzi di esercizio a riserva legale indivisibile e/o a riserva straordinaria da reinvestire per il raggiungimento dello scopo sociale o per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura o per la copertura di eventuali disavanzi di esercizio;

p) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti;

q) approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni qualora intervenga una mutazione rilevante del patrimonio;

r) deliberare l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di legge;

s) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente qualora richiesto dal Presidente.

In nessun caso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare distribuzione di utili e/o riserve accantonate in quanto la Fondazione, per effetto del Decreto Legislativo n. 117/2017, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili

e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione che devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse, come sopra precisato al punto o), salvo nei casi in cui sia imposto o consentito dalla legge.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere di modifica statutaria e di cessazione dell'Ente che sono assunte con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) più 1 (uno) dei Consiglieri. In caso di parità, nelle votazioni a voto palese prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Sono sempre a voto segreto quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri presenti.

Per la validità delle delibere non verrà computato chi, avendo interessi propri o di parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Direttore Amministrativo che lo sottoscrive unitamente al Presidente e, in caso di assenza del Direttore Amministrativo, dal Consigliere all'uopo individuato dal Consiglio, nonché approvato nelle sedute successive. Ciascun Consigliere può chiedere di far annotare le proprie dichiarazioni di voto a verbale.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, può disciplinare le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna.

È fatto divieto ai membri del Consiglio di Amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire il Responsabile Sanitario, l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti, il Nucleo di Valutazione dell'Ente, nonché soggetti esterni invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Articolo 13 - LA DIREZIONE

La Direzione, composta dal Direttore Amministrativo e dal Responsabile Sanitario, è nominata dal Consiglio di Amministrazione, la cui delibera di nomina determina anche il compenso per ciascuno dei due componenti.

Il Direttore Amministrativo, che potrà essere persona esterna o dipendente dell'Ente, provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente e come tale adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui

risponde dei risultati conseguiti; sottoscrive, con il Presidente, gli ordinativi di pagamento.

Il Responsabile Sanitario, che potrà essere persona esterna o dipendente dell'Ente, è responsabile dei livelli di cura e di assistenza erogati nei diversi servizi, assicurando il rispetto delle direttive regionali e nazionali in materia.

Congiuntamente:

a) sovrintendono a tutti i servizi eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

b) collaborano alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

c) collaborano, per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del budget d'esercizio e del bilancio consuntivo;

d) sono responsabili del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Amministrativo in via ordinaria ed il Responsabile Sanitario solo se ne faccia personalmente richiesta o se esplicitamente convocato.

Il Direttore Amministrativo partecipa con i Consiglieri alla responsabilità degli atti medesimi nei soli riguardi della loro regolarità e conformità allo Statuto e alla vigente normativa.

Fermo restando quanto disciplinato dallo Statuto, le attribuzioni del Direttore Amministrativo e del Responsabile Sanitario possono essere disciplinate in un apposito regolamento organico del personale e dei servizi dell'Ente.

Articolo 14 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo, il quale può essere sia collegiale che monocratico, è previsto obbligatoriamente dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 è prevista la facoltà per la Fondazione di riunire in un unico soggetto le funzioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alla Direzione e al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La delibera di nomina determina anche il compenso dell'Organo di Controllo, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai Decreti Legge 21 giugno 1995 n. 236 e 21 giugno 1995 n. 239, convertiti dalla Legge di conversione 3 agosto 1995 n. 336 e comunque in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

L'Organo di Controllo deve essere informato delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ove è richiesta la sua partecipazione, nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i Consiglieri.

L'Organo di Controllo dovrà obbligatoriamente assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria, mentre avrà la facoltà di assistere a tutte le altre riunioni in seduta straordinaria.

Inoltre, l'Organo di Controllo:

- a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
- b) deve pronunciarsi in merito al budget d'esercizio e al bilancio consuntivo con apposita relazione scritta; in forza di ciò l'Organo di Controllo dovrà esprimere il proprio motivato parere con apposita relazione da presentare in Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile ovvero se il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ricorrono i requisiti previsti dalla legge, deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15 - PERSONALE

L'Ente si avvale di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e dalla normativa vigente in materia.

L'Ente per lo svolgimento dell'attività può avvalersi anche di liberi professionisti, appalti di servizi, agenzie di

formazione, cooperative, ecc... i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale sono stabiliti dalle statuizioni contrattuali e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 16 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE - CARTA DEI SERVIZI

La Fondazione impronta la gestione delle proprie attività a principi di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi prestati.

In particolare, nell'ottica di massima partecipazione alla vita istituzionale dell'Ente, la Fondazione svolge un'opera di sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana, attraverso incontri con l'Amministrazione comunale, singoli cittadini, associazioni, gruppi di volontariato e utilizzando a tal fine tutti gli strumenti più idonei sia dal punto di vista informativo che formativo.

Nella gestione della struttura, dovranno essere promossi, incentivati, divulgati e valorizzati i diritti dell'anziano o dell'infermo cronico, attraverso una trasparenza delle procedure che garantisca il massimo rispetto della persona, la più ampia possibilità di discussione e verifica con intervento sia da parte degli anziani che dei loro familiari sulle diverse problematiche che potranno emergere.

Nell'attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi resi, la Fondazione si dota di Carta dei Servizi.

Articolo 17 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Ente decorre dal giorno 1 gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e le altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

Articolo 18 - BUDGET D'ESERCIZIO

L'Ente deve operare sulla base di un budget d'esercizio annuale presentato dal Presidente al Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno; tale budget dovrà essere poi approvato dal Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria entro la fine dell'anno.

Il budget d'esercizio deve dimostrare che l'Ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività istituzionale rispettando le obbligazioni assunte.

Il budget d'esercizio deve essere accompagnato da un programma illustrante l'attività che s'intende svolgere nel nuovo esercizio e deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale dei Conti, qualora nominato.

Articolo 19 - BILANCIO CONSUNTIVO

Entro un periodo non superiore a centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale,

il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria approva il bilancio consuntivo, previamente presentato dal Presidente al Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria entro il 10 aprile di ciascun anno; il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, nonché dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

È possibile ricorrere ad un maggior termine di approvazione, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedano particolari esigenze. In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione di missione le ragioni della dilazione.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale dei Conti, qualora nominato.

L'avanzo di esercizio deve essere portato ad incremento del patrimonio netto e concorre alla realizzazione dei fini istituzionali.

Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, non è ammessa la distribuzione del patrimonio netto fra i Consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore, la Fondazione sarà tenuta alla redazione del Bilancio Sociale entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Articolo 20 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile in tema di Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive emanate in materia di Fondazioni del Terzo Settore.

F.to BONTACCHIO Savino

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Brescia, 23 aprile 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Giammatteo RIZZONELLI